SERIE GENERALE

Anno 134° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 13 dicembre 1993 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 novembre 1993.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 dicembre 1993-14 gennaio 1994, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento urguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 267 del 13 novembre 1993, con il quale è stato fissato nella misura del 10,50 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 novembre-14 dicembre 1993;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Itália, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 dicembre 1993-14 gennaio 1994, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 9,65 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 dicembre 1993-14 gennaio 1994, è pari al 9,65 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 dicembre 1993-14 gennaio 1994, è pari al 10,15 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A6913

DECRETO 2 dicembre 1993.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembe 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova;

Vista la delibera del 5 novembre 1993 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, ha approvato:

le modifiche degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14 dello statuto;

l'inserimento dell'art. 19 nelle disposizioni transitorie;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, nonché l'inserimento dell'art. 19 nelle disposizioni transitorie, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 7.

(Omissis).

(Comma 6). Entro tre mesi dalla comunicazione della nomina a componente del consiglio, l'interessato deve accettare la carica o iniziare il procedimento per rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità; in difetto, si intende intervenuta la rinuncia e il presidente dovrà ripetere la richiesta all'ente o all'organo cui compete la nomina.

(Omissis).

(Comma 9). Fermo il disposto del precedente comma, la qualità di presidente, vice presidente e consigliere è cumulabile con quella di componente il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale delle società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione, per un massimo complessivo di sei cariche contemporanee. Da tale computo, rimane esclusa l'eventuale carica ricoperta nella conferitaria «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.»

(Omissis).

Art. 8.

(Omissis)

(Comma 3). Il componente il consiglio che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificare l'assenza, o comunque per oltre sei mesi, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

(Comma 4). La decadenza, anche con riferimento al verificarsi delle situazioni di cui al precedente art. 7, penultimo ed ultimo comma, è dichiarata dal consiglio di amministrazione.

(Omissis).

(Comma 6). Il presidente del consiglio di amministrazione deve provocare immediatamente dall'ente o dall'organo cui spetta la nomina la sostituzione dei componenti il consiglio, che per qualsiasi motivo abbandonassero la carica prima della scadenza.

(Comma 7). I componenti il consiglio nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto sarebbero dovuti rimanervi i loro predecessori.

Art. 9.

(Omissis).

(Comma 3). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la modifica dello statuto;

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

la nomina del presidente e dei vice presidenti;

la determinazione dell'indennità di carica spettante ai componenti il consiglio di amministrazione e ai sindaci;

la dichiarazione di decadenza dei componenti il consiglio e dei sindaci;

la nomina e la revoca del segretario generale e del vice segretario generale;

(Omissis).

Art. 10.

(Omissis).

(Comma 2). I comitati tecnici e scientifici sono organi di consulenza; i loro compiti, durata e modalità di funzionamento, nonché i compensi da riconoscere ai suoi componenti, sono definiti dal consiglio di amministrazione.

(Omissis).

Art. 11

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione, ad iniziativa del presidente o di chi ne fa le veci, si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno sette componenti il consiglio o il collegio sindacale.

(Omissis).

Art. 13.

COLLEGIO SINDACALE

(Omissis).

(Comma 2). I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia; di essi, uno è nominato di comune accordo dalle giunte comunali di Padova e Rovigo e due dalla associazione fra le casse di risparmio italiane.

(Omissis).

(Comma 8). I sindaci provvedono alla nomina del presidente del collegio sindacale.

(Omissis).

Art. 14.

(Comma 1). Ai componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale spetta un'indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni.

(Comma 2). La misura dell'indennità di carica e le modalità di corresponsione sono determinate dal consiglio di amministrazione, sentito l'organo di controllo.

(Comma 3). Non è consentito il cumulo di medaglie di presenza in una medesima giornata.

(Comma 4). A tutti i componenti degli organi collegiali è corrisposto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni connesse con i rispettivi mandati.

(Comma 5). Il compenso di cui al primo comma è cumulabile con quelli derivanti dalle cariche in organi di amministrazione e di controllo in società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione; tuttavia, ciascun componente il consiglio di amministrazione e ciascun sindaco potrà percepire un importo massimo complessivo annuo pari al doppio del compenso più elevato che dovrebbe essergli effettivamente corrisposto per le cariche ricoperte nella Fondazione e nelle società partecipate, dovendo l'eccedenza essere direttamente attribuita alla Fondazione ovvero non pagata dalla stessa Fondazione o comunque riservata alla Fondazione se già percepita.

(Comma 6). Nel calcolo di cui al comma precedente non si tiene conto delle medaglie di presenza e di ogni altro indennizzo dovuto per la partecipazione alle riunioni, ai quali gli interessati mantengono sempre in ogni caso il diritto alla percezione.

Art. 19.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

(Comma 1). Fino alla data di pubblicazione del registro dei revisori contabili non è richiesta per la nomina a sindaco l'iscrizione a detto registro; tuttavia i sindaci dovranno essere scelti tra gli iscritti al ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

93A6935

DECRETO 2 dicembre 1993.

Modificazione allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma;

Viste le delibere del 13 ottobre 1993 e del 27 ottobre 1993 con le quali rispettivamente il consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei soci del predetto Ente hanno approvato la modifica dell'art. 4 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica apportata all'art. 4 dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 4.

(Idem).

Una quota pari al 50% dei proventi e delle rendite di cui alla lettera *a)* del comma precedente, al lordo delle spese di funzionamento, deve comunque essere accantonata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società di cui al primo comma dell'art. 3. La riserva può essere investita in titoli della società stessa e/o in titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Ai sensi dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi è delle rendite, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui al comma precedente, è destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività, con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

Una ulteriore quota non inferiore ad un ventesimo dei proventi e delle rendite, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui al secondo comma del presente articolo, è destinata alla «Fondazione italiana per il volontariato», istituita dalla Cassa di risparmio di Roma e riconosciuta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 1991.

93A6936

DECRETO 3 dicembre 1993.

Emissione delle monete da L. 200 ordinarie celebrative del 180° anniversario dell'Arma dei carabinieri, millesimo 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche, con il quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200;

Visto il successivo art. 6 della precitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 3 dicembre 1976, che stabilisce le caratteristiche tecniche ed il contingente delle nuove monete;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 1° ottobre 1977, che determina le caratteristiche artistiche nonché il potere liberatorio della moneta medesima;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1993, concernente il contingente delle monete da L. 200;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1993;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare il 180° anniversario dell'Arma dei carabinieri, le monete da L. 200 di serie ordinaria, millesimo 1994, hanno le seguenti caratteristiche tecniche:

sul dritto: testa muliebre; in circolo leggenda «REPUBBLICA ITALIANA» e un punto; in basso, lungo il bordo, «M. VALLUCCI»;

sul rovescio: il fregio dell'Arma dei carabinieri (una granata manicata con il monogramma repubblicano R I sormontata da fiamme); a sinistra «R»; nell'esergo «CLXXX» e un cartiglio con punte bifide contenente il

motto dell'Arma «NEI SECOLI FEDELE»; in giro, alternate a due granate stilizzate e due stellette militari, leggende «ARMA DEI CARABINIERI 1814 1994» e «L 200»; in basso, lungo il bordo, «ZANELLI MOD GROSSI INC».

Art. 2.

È approvato il tipo della moneta suddetta conforme alle descrizioni artistiche di cui al precedente art. 1 ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Art. 3

Le monete da L. 200 di cui agli articoli precedenti hanno corso legale dal 3 gennaio 1994

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle monete in questione rientra in quello precedente determinato.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1993

Il direttore generale DRAGHI

Diritto

Rovescio

93A6954

DECRETO 3 dicembre 1993

Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 500, L. 200 e L. 100 celebrative del 1° centenario della Banca d'Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 162999 del 3 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 27 novembre 1993, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 500, L. 200 e L. 100 celebrative del 1° centenario della fondazione della Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1993;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: «ordinaria» e «proof»;

di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete d'argento da L. 500, L. 200 e L. 100 celebrative del 1° centenario della fondazione della Banca d'Italia entro il 28 febbraio 1994, direttamente presso la Sezione Zecca o tramite versamento sul c/c postale n. 59231001 - intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma, alle condizioni suddette:

Prezzo di vendita al pubblico, IVA e spedizioni incluse, per acquisti unitari della serie completa	Versione ordinaria F d C	Versione Proof
a) da 1 a 1500 . . .	L. 52.000	L. 100.000
b) da 1501 a 3000 .	» 51.200	» 98.400
c) da 3001 a oltre .	» 50.400	» 96.800

gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

Il predetto Istituto entro novanta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti è tenuto a versare alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore di tutte le monete prenotate.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta delle monete in questione la Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale provvederà a versare mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore delle monete vendute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A6953

DECRETO 6 dicembre 1993.

Programma di emissioni numismatiche per l'anno 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni o privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento d'attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Ritenuta la necessità di definire il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1994;

Decreta:

È approvato il seguente programma di emissioni numismatiche per l'anno 1994:

moneta celebrativa dell'Anno Marciano in Venezia (15 aprile 1994 - 15 aprile 1995);

moneta celebrativa dei Campionati Mondiali di Calcio;

moneta dedicata alla «Flora e Fauna da salvare»;

moneta commemorativa del IV Centenario della morte del Tintoretto da inserire nella serie speciale di monete per collezionisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A6955

DECRETO 7 dicembre 1993.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per il 1994, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto interministeriale n. 638421 del 23 dicembre 1986, con il quale è stata demandata al Ministro del tesoro la competenza a fissare la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992 con il quale è stata fissata, per l'anno 1993, la misura della commissione onnicomprensiva di cui sopra;

Attesa la necessità di determinare la predetta commissione per l'anno 1994;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli Istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento, previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 1994, come appresso:

a) 1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1994;

b) 1,30% per i contratti definitivi stipulati nel 1994 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990;

c) 1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1994, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

d) 1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1994, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6937

DECRETO 7 dicembre 1993.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per il 1994, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della recettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'autofinanziamento delle opere pubbliche;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992 con il quale è stata fissata, per l'anno 1993, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Attesa la necessità di determinare la commissione onnicomprensiva di cui sopra anche per l'anno 1994;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli Istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata come appresso:

a) 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel 1994;

b) 0,95% per i contratti definitivi stipulati nel 1994 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990;

c) 1,45% per i contratti definitivi stipulati nel 1994 e relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

d) 1,75% per i contratti definitivi stipulati sempre nel 1994 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di mutuo con gli enti locali ricadenti nella disciplina dell'articolo 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è fissata nella misura dell'1,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6938

DECRETO 7 dicembre 1993.

Determinazione, per l'anno 1994, della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i propri decreti del 31 marzo 1977, n. 199431, del 12 aprile 1977, n. 199549, del 19 marzo 1977, n. 199214, del 19 marzo 1977, n. 199213, modificati con successivi decreti del 5 giugno 1981, nonché il decreto dell'8 agosto 1986, n. 655954, debitamente registrati alla Corte dei conti, con i quali sono stati stabiliti i criteri per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 297 del 18 dicembre 1992, con il quale la commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli Istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1 per cento;

Attesa la necessità di determinare la misura della commissione onnicomprensiva per l'anno 1994;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli Istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata per l'anno 1994, nella misura dell'1 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6939

DECRETO 7 dicembre 1993.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 1994, agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302 recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Vito il proprio decreto del 15 dicembre 1992, con il quale la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli Istituti di credito per le operazioni agevolate della specie, a ristoro della loro attività di intermediazione, è stata fissata per l'anno 1993 nella misura dell'1%.

Attesa la necessita di determinare la predetta maggiorazione per l'anno 1994.

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere agli Istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio è fissata per l'anno 1994, nella misura dell'1%.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6940

DECRETO 7 dicembre 1993

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 1994, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234 recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, con il quale è stata fissata, per l'anno 1993, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopramenzionata;

Attesa la necessità di determinare la commissione onnicomprensiva di cui sopra per l'anno 1994;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli Istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge citata in premessa, è fissata per l'anno 1994, nella misura dell'1%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6941

DECRETO 7 dicembre 1993

Determinazione, per l'anno 1994, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vito il proprio decreto in data 22 dicembre 1987 modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, concernente modalità di determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero,

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 18 dicembre 1992, con il quale la maggiorazione forfettaria di cui sopra è stata fissata, per l'anno 1993, la misura dell'1,05 per cento,

Attesa la necessità di determinare la misura della maggiorazione forfettaria per l'anno 1994,

Decreta:

La maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli Istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6942

DECRETO 7 dicembre 1993

Determinazione della maggiorazione forfettaria da riconoscersi, per il 1994, agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale del 23 dicembre 1989, con il quale è stata demandata al Ministro del tesoro la competenza a fissare annualmente la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio a ristoro della loro attività di intermediazione,

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, con il quale sono state fissate, per l'anno 1993, le misure della maggiorazione forfettaria di cui sopra per le operazioni aventi durata fino a 12 mesi e per quelle di durata superiore a 12 mesi,

Attesa la necessità di determinare le misure della maggiorazione forfettaria per l'anno 1994,

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, a ristoro della loro attività di intermediazione, è fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1,25% per le operazioni aventi durata fino a 12 mesi e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a 12 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6943

DECRETO 7 dicembre 1993

Determinazione, per l'anno 1994, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, concernente modalità per la determinazione del tasso massimo d'interesse da assumere come base per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle Regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 297 del 18 dicembre 1992, con il quale la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli Istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1 per cento per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05 per cento per le operazioni oltre i diciotto mesi,

Attesa la necessità di determinare la misura della maggiorazione forfettaria per l'anno 1994,

Decreta:

La maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli Istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1 per cento per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05 per cento per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6944

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 11 novembre 1993.

Impegno della somma complessiva di L. 5.559.344.900 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1993, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (FIO 1985).

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 12, comma 1, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985, della somma di lire 1.500 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge n. 7/1986, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.490 miliardi;

Visto il successivo secondo comma dello stesso art. 12, il quale autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi, per l'accensione di mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti;

Vista la delibera CIPE 6 febbraio 1986, con la quale vengono individuati ed approvati i finanziamenti per i progetti d'investimento immediatamente eseguibili, per un ammontare complessivo di lire 2.989,968 miliardi, di cui lire 1.962,767 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 1.027,201 miliardi per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto, in particolare, il punto 5, primo capoverso, della sopracitata delibera CIPE 6 febbraio 1986 che dispone, nelle more della definizione delle procedure istruttorie BEI, una prima assegnazione, indicata nella seconda colonna del precedente punto 1, per complessive lire 1.489,968 miliardi, di cui lire 978,092 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 511,876 miliardi per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 1986, con il quale viene impegnata la somma di lire 978,092 miliardi per il 1985, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei rispettivi progetti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 148747 del 23 luglio 1993, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1993, sia in termini di competenza che di cassa, per L. 4.497.740.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento del progetto regionale n. 96 «Porto selvaggio - FIO B», regione Puglia, di cui alla delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Considerato che per il detto progetto è già stata erogata la somma di L. 4.983.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con il soprarichiamato decreto ministeriale), nonché la somma di L. 2.998.496.000, quale prima tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 10.000.000.000, approvato con delibera CIPE 6 febbraio 1986 e che, pertanto, per l'integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 2.018.504.000;

Atteso, pertanto, che per il suddetto progetto a seguito dell'entrata in bilancio della tranche BEI di L. 4.497.740.000 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 2.018.504.000, la copertura integrale del finanziamento relativo al soprarichiamato progetto e si rende, quindi, disponibile l'importo di L. 2.479.236.000, da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili di cui alla citata delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Visto il proprio decreto n. 013 del 28 maggio 1993 con il quale si rendeva disponibile la somma di L. 1.061.604.900, derivante dagli afflussi BEI introitati in bilancio, da redistribuire a favore di altri progetti;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva resasi disponibile di L. 3.540.840.900 a favore della Cassa depositi e prestiti per l'ulteriore finanziamento del progetto non cofinanziato dalla BEI n. 67 «Irrigazione medio Friuli 1° lotto» della regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 5.559.344.900 è impegnata per le finalità esposte in premessa a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, come di seguito indicato:

l'importo di L. 2.018.504.000 da devolvere alla regione Puglia per il finanziamento integrale del progetto cofinanziato n. 96 «Porto selvaggio»;

l'importo di L. 3.540.840.900 da devolvere alla regione Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento del progetto n. 67 «Irrigazione medio Friuli 1° lotto».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 5.559.344.900, a favore della Cassa depositi e prestiti secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1993

Il direttore generale: BITETTI

93A6928

DECRETO 11 novembre 1993.

Impegno della somma di L. 5.032.695.560 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1993, in conto residui 1992, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (FIO 1986).

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e dall'art. 17, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65, con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale n. 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto 159;

Visto il proprio decreto n. 017 del 3 giugno 1993, con il quale si rendeva disponibile la somma di L. 5.032.695.560 derivante dagli afflussi BEI introitati in bilancio per progetti cofinanziati, da redistribuire a favore degli altri progetti;

Ritenuto di dover impegnare l'importo di lire 5.032.695.560 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Veneto per il finanziamento del progetto n. 263 «Sistemazione idraulica ed irrigazione dei bacini di sesta presa - settima presa inferiore Delta Brenta»;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 5.032.695.560 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Veneto, per il finanziamento del progetto n. 263 «Sistemazione idraulica ed irrigazione dei bacini di sesta presa - settima presa inferiore Delta Brenta».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 5.032.695.560, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1993, in conto residui 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1993

Il direttore generale: BITETTI

93A6929

DECRETO 11 novembre 1993.

Impegno della somma di L. 17.491.204.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1993, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (FIO 1986).

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e dall'art. 17, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65, con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale n. 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 148743, del 23 luglio 1993, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1993, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 17.491.204.000, a valere sul prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali: n. 264 «Disinquinamento laghi nord - FIO F» (per L. 9.495.203.125) della regione Veneto e n. 137 «Risanamento Tevere II C» (per L. 7.996.000.875) della regione Lazio;

Considerato che per il progetto «Disinquinamento laghi nord» corrispondente al progetto n. 264 di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988, è già stata erogata la somma di L. 19.922.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 9.995.033.510 quale 1ª tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di lire 34.958.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto, per l'integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 5.040.966.490;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della seconda tranche BEI pari a L. 9.495.203.125 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 5.040.966.490, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto sopraindicato e si rende, quindi, disponibile un importo di L. 4.454.236.635;

Considerato che per il progetto «Risanamento Tevere» corrispondente al progetto n. 137 di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988 a valere sui fondi statali già trasferiti e su precedenti tranches BEI di finanziamento introitate in bilancio, si è raggiunta la copertura del finanziamento disposto dal CIPE, di cui alla predetta delibera;

Atteso, pertanto, che la somma introitata in bilancio di L. 7.996.000.875, per il cofinanziamento del sopracitato progetto, si rende integralmente disponibile per l'ulteriore finanziamento dei restanti progetti prontamente eseguibili FIO 1986/1988;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare la somma complessiva resasi disponibile di L. 12.450.237.510 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'ulteriore finanziamento dei progetti non cofinanziati dalla BEI: n. 233 «Progetto per l'irrigazione ed il riordino fondiario nelle aree dominate dal complesso di Montedoglio» della regione Toscana e n. 263 «Sistemazione idraulica ed irrigazione dei bacini di sesta presa - settima presa inferiore Delta Brenta» della regione Veneto;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 17.491.204.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate per il finanziamento dei rispettivi progetti immediatamente eseguibili:

Progetto cofinaziato:

l'importo di L. 5.040.966.490 da devolvere a favore della regione Veneto a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 264 «Disinquinamento laghi nord».

Altri progetti:

l'importo di L. 2.631.000.000 da devolvere a favore della regione Toscana per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 233 «Progetto per l'irrigazione ed il riordino fondiario nelle aree dominate dal complesso di Montedoglio»;

l'importo di L. 9.819.237.510 da devolvere a favore della regione Veneto per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 263 «Sistemazione idraulica ed irrigazione dei bacini di sesta presa - settima presa inferiore Delta Brenta».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 17.491.204.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1993

Il direttore generale: BITETTI

93A6930

DECRETO 11 novembre 1993.

Impegno della somma di L. 15.232.337.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1993, ai sensi dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (FIO 1983).

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 21, primo comma, della legge finanziaria 1983, n. 130, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, della somma di lire 1.300 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e culturali per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge n. 371/1983, convertito con modificazioni ed integrazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.118 miliardi;

Visto il successivo quinto comma dello stesso art. 21, il quale autorizza, in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per il cofinanziamento di progetti immediatamente eseguibili;

Visti i propri decreti 3 luglio 1984 e 31 dicembre 1984, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 10 settembre 1984 e n. 71 del 23 marzo 1985;

Visto, inoltre, il proprio decreto 17 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1985, registro n. 1, foglio n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 26 luglio 1985;

Visto, altresì, il successivo proprio decreto 7 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 71;

Atteso che con i soprarichiamati tre decreti vengono assunti impegni — a valere sui residui del cap. 7090 dello stato di previsioni della spesa del Ministero del bilancio — per l'importo complessivo di lire 621,007 miliardi, a carico diretto dei fondi statali, per la realizzazione di progetti immediatamente eseguibili di competenza regionale;

Considerato, che la BEI finanzia, in tutto o in parte, progetti di competenza regionale, per l'importo complessivo di lire 719,630 miliardi;

Viste le delibere CIPE 22 dicembre 1983, 19 giugno 1984 e 22 novembre 1984;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 138325 del 18 maggio 1993, con il quale viene recata, per il 1993, una variazione in aumento al cap. 7090, sia in termini di competenza che di cassa, per l'importo di lire 15.232.337.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento del progetto regionale «Disinquinamento Golfo di Manfredonia FIO/B» di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1983;

Considerato che per il detto progetto a valere sui fondi statali già trasferiti e su precedenti tranches di finanziamento introitate in bilancio si è raggiunta la copertura di finanziamento disposto dal CIPE di cui alla citata delibera;

Ritenuto di dover impegnare la somma resasi disponibile di L. 15.232.337.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'ulteriore finanziamento dei progetti non cofinanziati dalla BEI: «Irrigazione pianura Veneto centrale» della regione Veneto; «Piste forestali province Udine e Pordenone» della regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 15.232.337.000 è impegnata, per l'esercizio 1993, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate come di seguito indicato:

l'importo di L. 12.656.614.000 da devolvere a favore della regione Veneto per la copertura integrale del finanziamento del progetto «Irrigazione pianura Veneto centrale»;

l'importo di L. 2.575.723.000 da devolvere a favore della regione Friuli-Venezia Giulia per l'ulteriore finanziamento del progetto «Piste forestali province Udine e Pordenone».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 15.232.337.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1993

Il direttore generale: BITETTI

93A6931

DECRETO 11 novembre 1993.

Impegno della somma di L. 27.985.911.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1993, ai sensi dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (FIO 1989).

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concocrrenza del controvalore di L. 1.500 miliardi.

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990 con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Vista la delibera CIPE del 3 agosto 1993 di revoca del progetto n. 69 «Disinquinamento Tevere Roma-sud».

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 148745, del 27 luglio 1993, con il quale viene recata al capitolo 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1993, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 27.985.911.000, a valere sul prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali numeri 81, 83, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93 «Disinquinamento Po V - FIO F» (per L. 19.989.911.000) e numeri 70, 71, 74 «Infrastrutture Lazio III - FIO B» (per L. 7.996.000.000);

Considerato che per le disposizioni della delibera CIPE 30 luglio 1991, recepite dal proprio decreto ministeriale n. 24 del 18 settembre 1991, debbono essere accantonate per i progetti cofinanziati dalla BEI — prima di procedere ai successivi impegni delle somme per mutui introitati in bilancio — risorse per un soglia minima pari alla prima assegnazione ridotta del 10%;

Considerato, altresì, che ai sensi della sopradetta delibera CIPE la Cassa depositi e prestiti può erogare, a valere sui fondi già messi a disposizione, somme fino al limite massimo delle quote progettuali di prima assegnazione maggiorate del 10%, per il finanziamento delle opere in più avanzato stato di esecuzione;

Considerato che per il progetto «Disinquinamento Po V» è già stata erogata la somma complessiva di L. 45.770.174.000, nonché la somma di L. 24.987.492.500 quale prima tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 83.815.000.000 approvato dal CIPE con la predetta delibera e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 13.057.333.500;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della seconda tranche BEI pari a L. 19.989.911.000 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 13.057.333.500, la copertura integrale del finanziamento relativo, al progetto sopraindicato e si rende, quindi, disponibile un importo di L. 6.932.577.500da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla già citata delibera CIPE;

Ritenuto di dover impegnare la somma resasi disponibile di L. 6.932.577.500, a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'ulteriore finanziameto dei progetti non cofinanziati dalla BEI: n. 115 «Centro interportuale Merci di Novara», n. 149 «Istituto superiore ricerche e formazione», n. 162 «Convento di S. Bartolomeo di Rovigo» e n. 66 «Impianto irriguo - Distretto Nord»;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 27.985.911.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti di seguito indicati:

l'importo di L. 13.057.333.500 da devolvere a favore della regione Lombardia a copertura integrale del finanziamento dei progetti cofinanziati numeri 81, 83, 86, 87, 88, 89, 91, 92 e 93 «Disinquinamento Po V - FIO F»;

l'importo di L. 7.996.000.000 da devolvere alla regione Lazio per l'ulteriore finanziamento dei progetti cofinanziati numeri 70, 71 e 74 «Infrastrutture Lazio III»;

l'importo di L. 3.932.577.500 da devolvere alla regione Piemonte per il finanziamento del progetto non cofinanziato n. 115 «Centro interportuale merci di Novara»;

l'importo di L. 1.700.000.000 da devolvere alla regione Umbria per il finanziamento del progetto non cofinanziato n. 149 «Istituto superiore ricerche e formazione»;

l'importo di L. 700.000.000 da devolvere alla regione Veneto per il finanziamento del progetto n. 16 «Convento di S. Bartolomeo di Rovigo»;

l'importo di L. 600.000.000 da devolvere alla regione Emilia-Romagna per il finanziamento del progetto n. 66 «Impianto irriguo - Distretto Nord».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 27.985.911.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1993

Il direttore generale: BITETTI

93A6932

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° dicembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Consorzio cooperativo agricolo parmense - Con.C.A.Pa. - S.c.r.l.», in Parma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della relazione del commissario governativo in data 29 luglio 1993 in merito alla società cooperativa agricola «Consorzio cooperativo agricolo parmense - Con.C.A.Pa. - S.c.r.l.», con sede in Parma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Consorzio cooperativo agricolo parmense - Con.C.A.Pa. - S.c.r.l.», con sede in Parma, costituita per rogito notaio dott. Aminta Rota in data 23 aprile 1966, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. William Bizzi, via Emilia Ovest 124/1, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A6957

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 19 novembre 1993.

Autorizzazione alla regione Lombardia ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto delle opere previste dai lavori di ampliamento e potenziamento degli impianti esistenti nel Consorzio acquedotto Alto Pavese finanziato dalla Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1988);

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1989, 20 giugno 1991 e 25 luglio 1991, con i quali è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge; la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Lombardia, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante i «lavori di ampliamento e potenziamento degli impianti esistenti nel Consorzio acquedotto Alto Pavese», dell'importo complessivo di 1.370 milioni di lire;

Vista la deliberazione n. 418172900 del 25 ottobre 1990 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di lire 1.233 milioni al sopracitato progetto;

Visto che con atto n. 4 del 26 gennaio 1991 i lavori venivano regolarmente appaltati all'impresa F.lli Bocca S.p.a. di Vigevano per l'importo contrattuale di L. 998.789.000;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la perizia settembre 1992, redatta dall'ing. Emilio Corbellaro di Garlasco (Pavia) per conto del citato Consorzio per i lavori suppletivi e di variante al succitato progetto originario, riguardanti le opere edili e elettromeccaniche per stazioni di sollevamento, pozzi, strutture di potabilizzazione, collegamenti ENEL, senza aumento dell'importo progettuale originario;

Vista la delibera n. 44 del 26 novembre 1992 con la quale l'assemblea consorziale ha approvato la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto per un importo complessivo di lire 1.370 milioni, nella quale si propone l'utilizzo delle economie verificatesi nella realizzazione delle opere, dovute principalmente al ribasso d'asta ed alle minori spese tecniche, per l'esecuzione di maggiori lavori il cui importo passa da L. 988.789.000 a L. 1.127.346.000, che rientra nei limiti del mutuo assentito dalla Cassa depositi e prestiti;

Vista la nota n. 491/19 del 4 febbraio 1993 con la quale il dirigente del servizio provinciale del genio civile di Pavia ha espresso parere favorevole, in linea tecnica, nei riguardi dell'approvazione della suddetta perizia di variante e suppletiva;

Vista la delibera 25 maggio 1993, n. 36574, con la quale la giunta della regione Lombardia ha chiesto di essere autorizzata ad utilizzare le economie di appalto per i lavori suppletivi e di variante al surrichiamato progetto del Consorzio acquedotto Alto Pavese, finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti, descritti nella citata perizia;

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione CIPE del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Lombardia è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto delle opere previste dai «lavori di ampliamento e potenziamento degli impianti esistenti nel Consorzio acquedotto Alto Pavese» finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di lire 1.233 milioni con delibera n. 418172900 per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante al progetto medesimo di cui alla perizia richiamata nelle premesse.

Roma, 19 novembre 1993

Il Ministro: SAVONA

93A6933

DECRETO 19 novembre 1993.

Autorizzazione alla regione Lombardia ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto delle opere previste dai lavori di riordino, potenziamento ed ampliamento dell'acquedotto del comune di Val di Nizza finanziato dalla Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»;

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1989, 20 giugno 1991 e 25 luglio 1991, con i quali è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Lombardia, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante i «lavori di riordino, potenziamento e ammodernamento dell'acquedotto del comune di Val di Nizza (Pavia)», dell'importo complessivo di 1.345 milioni di lire;

Vista la deliberazione n. 418173300 dell'8 giugno 1990, con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di L. 1.210.500.000 al sopracitato progetto;

Visto che i lavori venivano regolarmente appaltati all'impresa Castelli S.p.a. di Val di Nizza per l'importo contrattuale di L. 904.092.322;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbli-

che finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la perizia settembre 1992, redatta dall'ing. Angelo Sala di Sonnazzaro de' Burgondi (Pavia) per i lavori suppletivi e di variante riguardanti numerose variazioni del tracciato delle condotte previste dal progetto originario;

Vista la delibera n. 104 del 2 ottobre 1992 con la quale il comune di Val di Nizza ha approvato la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto per un importo complessivo di lire 1.345 milioni, nella quale si propone l'utilizzo delle economie verificatesi nella realizzazione delle opere, dovute principalmente al ribasso d'asta ed alle minori spese tecniche, per l'esecuzione di maggiori lavori il cui importo passa da L. 904.092.322 a L. 1.171.250.000, che rientra nei limiti del mutuo assentito dalla Cassa depositi e prestiti;

Vista la nota n. 8626/1862 del 1° dicembre 1992 con la quale il dirigente del servizio provinciale del genio civile di Pavia ha espresso parere favorevole, in linea tecnica, nei riguardi dell'approvazione della suddetta perizia di variante e suppletiva;

Vista la delibera 8 giugno 1993, n. 37382, con la quale la giunta della regione Lombardia ha chiesto di essere autorizzata ad utilizzare le economie di appalto per i lavori suppletivi e di variante al surrichiamato progetto del comune di Val di Nizza, finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti, descritti nella citata perizia;

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione CIPE del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Lombardia è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto delle opere previste dai «lavori di riordino, potenziamento ed ampliamento dell'acquedotto del comune di Val di Nizza (Pavia)» finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di lire 1.345 milioni con delibera n. 418173300 per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante al progetto medesimo di cui alla perizia richiamata nelle premesse.

Roma, 19 novembre 1993

Il Ministro: SAVONA

93A6934

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 7 dicembre 1993.

Limiti di *Listeria monocytogenes* in alcuni prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5, lettera *c)*, della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Vista l'ordinanza ministeriale 11 ottobre 1978, recante i limiti di cariche microbiche tollerabili in determinate sostanze alimentari e bevande, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso in data 2 novembre 1993;

Vista la direttiva n. 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;

Tenuto conto delle diverse tecnologie impiegate nella preparazione, trasformazione e conservazione dei prodotti alimentari;

Ritenuto necessario ed urgente, ai fini di tutela della salute pubblica nel rispetto della libera circolazione dei prodotti alimentari nel mercato unico CEE, di adottare i limiti relativi alla presenza di *Listeria monocytogenes* in alcuni prodotti alimentari;

Rilevato che i citati motivi di urgenza precludono il conformarsi a tutte le modalità procedurali concernenti l'informazione della CEE prevista dalla direttiva del Consiglio del 29 marzo 1983, n. 83/189/CEE, e ferma restando la disponibilità a valutare ogni eventuale osservazione della CEE e ad emanare gli atti aggiuntivi che si rendessero all'occorrenza necessari;

Visto l'art. 32 della legge 28 dicembre 1978, n. 833;

Ordina:

Art. 1.

1. La tabella *A* dell'ordinanza ministeriale 11 ottobre 1978 viene integrata con l'aggiunta, alla fine della tabella stessa, di quanto riportato nell'allegato 1.

Art. 2.

1. La tabella *B* dell'ordinanza ministeriale 11 ottobre 1978 viene integrata con l'aggiunta, alla fine della tabella stessa, di quanto riportato nell'allegato 2.

Art. 3.

1. Il primo periodo della tabella *C* dell'ordinanza ministeriale 11 ottobre 1978 è sostituito dal periodo seguente:

«*a)* MODALITÀ DI PRELIEVO DEI CAMPIONI DELLE SOSTANZE ALIMENTARI DI CUI ALLA TABELLA *B*, PUNTO II LETTERA *A)* (grandi confezioni di prodotti d'uovo), PUNTO III, LETTERA *A)*, PUNTO IV, LETTERA *A)* (grandi confezioni o confezioni multidosi di gelati e di preparati per gelati) E PUNTO V, LETTERE *B)* E *C)* (grandi confezioni o pezzature)».

2. La tabella *C* dell'ordinanza ministeriale 11 ottobre 1978 viene integrato con l'inserzione, alla fine della lettera *b)*, di quanto segue:

«3. *Campioni di alimenti sfusi o preconfezionati destinati per loro natura ad essere consumati previa cottura o che rechino sulla confezione la dizione "da consumare previa cottura" (esclusi il latte e derivati del latte).*

Gli alimenti crudi non sottoposti a trattamento di riscaldamento e gli alimenti precotti o pastorizzati devono essere mantenuti ad una temperatura non superiore a + 4 °C per tutto il periodo intercorrente tra il prelevamento o l'espletamento delle analisi. Gli alimenti congelati o surgelati devono essere mantenuti ad una temperatura non superiore a - 18 °C per tutto il periodo intercorrente tra il prelevamento e l'espletamento delle analisi».

3. La tabella *C* dell'ordinanza ministeriale 11 ottobre 1978 viene integrata con l'aggiunta, al termine del punto IV, di quanto riportato nell'allegato 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO 1

V. — ALIMENTI SFUSI O PRECONFEZIONATI DESTINATI PER LORO NATURA AD ESSERE CONSUMATI PREVIA COTTURA O CHE RECHINO SULLA CONFEZIONE LA DIZIONE «DA CONSUMARSI PREVIA COTTURA» (ESCLUSI IL LATTE E I DERIVATI DEL LATTE).

Prodotti alimentari	Determinazioni analitiche	N (*)	Limiti di tolleranza
a) Alimenti crudi non sottoposti a trattamento di riscaldamento	Listeria monocytogenes	3 u.c.	non oltre 11/g in 1 u.c. non oltre 110/g in 2 u.c.
b) Alimenti congelati o surgelati	Listeria monocytogenes	5 u.c.	non oltre 11/g in 2 u.c. non oltre 110/g in 3 u.c.
c) Alimenti precotti o pastorizzati	Listeria monocytogenes	5 u.c.	non oltre 11/g in 4 u.c. non oltre 110/g in 1 u.c.

ALLEGATO 2

CAMPIONAMENTO DELLE SOSTANZE ALIMENTARI

V. — ALIMENTI SFUSI O PRECONFEZIONATI DESTINATI PER LORO NATURA AD ESSERE CONSUMATI PREVIA COTTURA O CHE RECHINO SULLA CONFEZIONE LA DIZIONE «DA CONSUMARSI PREVIA COTTURA» (ESCLUSI IL LATTE E I DERIVATI DEL LATTE).

a) Alimenti crudi non sottoposti a trattamento di riscaldamento.

Selezionare da un lotto un campione casuale costituito da 12 elementi o confezioni; formare le quattro aliquote di campione (A, B, C e D) e contrassegnare ciascun u.c. dell'aliquota con un numero d'ordine progressivo.

b) Alimenti congelati o surgelati.

1) *Grandi confezioni o pezzature:* selezionare da un lotto un campione casuale costituito da 5 pezzi o confezioni che vengono successivamente contrassegnati con un numero d'ordine progressivo secondo quanto illustrato nella tabella illustrativa di campionamento. Eseguire con cautela di asepsi da ciascuno dei 5 pezzi o confezioni una serie di 4 prelievi (u.c.) di non meno di 200 g ciascuno (complessivamente 5 serie) collocando ognuno di tali prelievi in un distinto recipiente sterile. Contrassegnare i 4 recipienti dei prelievi provenienti da un medesimo contenitore con una stessa lettera (cfr. punto II della tabella illustrativa di campionamento). Formare le 4 aliquote di campione in modo che ciascuna aliquota risulti costituita da n. 5 prelievi (cfr. punto III della tabella illustrativa di campionamento) ognuno dei quali deve essere scelto da ciascuna delle 5 serie di cui sopra.

2) *Piccole confezioni o pezzature:* prelevare un campione casuale di 20 confezioni o 2000 g da ripartire con il criterio della casualità in quattro aliquote (5 confezioni o 5 u.c. da 100 g ciascuna).

c) Alimenti precotti o pastorizzati.

Procedere come per i prodotti di cui alla lettera *b)*.

ALLEGATO 3

V. ALIMENTI SFUSI O PRECONFEZIONATI DESTINATI PER LORO NATURA AD ESSERE CONSUMATI PREVIA COTTURA O CHE RECHINO SULLA CONFEZIONE LA DIZIONE «DA CONSUMARSI PREVIA COTTURA» (ESCLUSI IL LATTE E I DERIVATI DEL LATTE).

Numerazione della Listeria monocytogenes *mediante la tecnica dell'MPN:*

1) prelevare da ciascuna u.c. 10 g del prodotto;

2) addizionare 90 ml di Buffer Peptone Water;

3) omogeneizzare in Stomacher o in Mixer per 2-3';

4) allestire diluizioni scalari fino a 10^{-3};

5) seminare in triplice 1 ml delle diluizioni (10^{-1}, 10^{-2} e 10^{-3}) in 9 ml di Fraser Broth.

N.B. — Per gli alimenti surgelati o comunque sottoposti ad un trattamento termico, seminare in triplice 1 ml di ciascuna diluizione in 9 ml di TSE + YE e, dopo incubazione per le 18-20 ore a 32 °C, subculturare 1 ml di ciascuna provetta in 9 ml di Fraser Broth;

6) incubare a 32 °C per 24-48 ore;

7) dalle brodocolture positive (annerimento del terreno) prelevare un'ansata ed eseguire strisci su Listeria selective agar base (Oxford);

8) incubare a 37 °C per 24-48 ore;

9) selezionare almeno 5 colonie caratteristiche (colonie brune circondate da alone scuro) e seminare in Tryptone Soya agar con lo 0.6% di estratto di lievito; incubare a 37 °C per 24 ore;

10) sottoporre le colonie selezionate alla colorazione del gram e al test della catalasi:

prelevare con ansa una colonia tipica e sospenderla in una goccia di una soluzione di acqua ossigenata al 3%. La reazione positiva al test della catalasi è dimostrata dalla formazione di bolle di gas;

11) seminare per infissione le colonie gram positive e catalasi positive in piastre di Columbia agar base addizionato con il 5% di sangue di montone;

12) incubare a 37 °C per 24 ore;

13) dalle colonie emolitiche procedere alla semina in Tryptone Soya Broth con lo 0,6% di estratto di lievito;

14) incubare a 37 °C per 24 ore;

15) utilizzare la brodocoltura per le seguenti prove:

fermentazione degli zuccheri (mannitolo, ramnosio e xilosio): seminare un'ansata nel brodo e incubare a 37 °C per 1-7 giorni;

mobilità: seminare per infissione in terreno semisolido incubare a temperatura ambiente per 2-5 giorni;

test biologico: inoculare 5 topini Swiss per via intraperitoneale con 0.1 ml del sedimento di una brodocoltura di 24 ore centrifugata a 4000 rpm per 30 minuti, risospeso in 1 ml di soluzione fisiologica;

16) confrontare il numero delle brodocolture di cui al punto 5, risultate positive ai test di conferma, con la tabella dell'MPN di cui alla presente ordinanza ministeriale e ricavare il numero di *Listeria monocytogenes* presenti nel campione.

TERRENI DI COLTURA

1. *Buffered Peptone Water*

Peptone	10,0	g/L
Sodio cloruro	5,0	g/L
Sodio fosfato monoacido	3,5	g/L
Potassio fosfato biacido	1,5	g/L

Sterilizzare a 121 °C per 15 minuti; pH finale: 7,2 +/- 0.2.

2. *Listeria Fraser Broth base*

Proteose peptone	5,0	g/L
Triptone	5,0	g/L
Lab-Lemco (estratto di carne)	5,0	g/L
Estratto di lievito	5,0	g/L
Sodio cloruro	20,0	g/L
Sodio fosfato monoacido	12,0	g/L
Potassio fosfato monoacido	1,35	g/L
Esculina	1,0	g/L
Litio cloruro	3,0	g/L

Sterilizzare a 121 °C per 15 minuti; pH finale: 7,2 +/- 0.2.
Prima dell'uso aggiungere:

Acido nalidixico	20,0	mg/L
Acriflavina	25.0	mg/L
Ferro ammonio citrato	500.0	mg/L

3. *Listeria selective agar base (Oxford)*

Columbia Blood agar base	39,0	g/L
Esculina	1.0	g/L
Ferro ammonio citrato	0,5	g/L
Litio cloruro	15,0	g/L

Sterilizzare a 121 °C per 15 minuti; pH finale: 7,0 +/- 0.2.
Far raffreddare a 50 °C e aggiungere:

Cicloeximide	400.0	mg/L
Colistina solfato	20,0	mg/L
Acriflavina	5,0	mg/L
Cefotetan	2,0	mg/L
Fosfomicina	10,0	mg/L

4. *Tryptone Soya agar + 0,6% estratto di lievito*

Triptone	16.0	g/L
Peptone di soia	5,0	g/L
Sodio cloruro	5.0	g/L
Agar	15,0	g/L
Estratto di lievito	6.0	g/L

Sterilizzare a 121 °C per 15 minuti; pH finale: 7,3 +/- 0.2.

5. *Columbia Blood agar base*

Paptone	23.0	g/L
Amido	1,0	g/L
Sodio cloruro	5,0	g/L
Agar	10,0	g/L

Sterilizzare a 121 °C per 15 minuti; pH finale: 7,3 +/- 0,2.
Raffreddare a 50 °C e aggiungere il 5-7% di sangue di montone sterile defibrinato.

6. *Tryptone Soya Broth + 0,6% di estratto di lievito*

Digerito pancreatico di caseina	17.0	g/L
Digerito papainico di farina di soia	3.0	g/L
Sodio cloruro	5.0	g/L
Potassio fosfato monoacido	2,5	g/L
Destrosio	2,5	g/L
Estratto di lievito	6.0	g/L

Sterilizzare a 121 °C per 15 minuti; pH finale: 7,3 +/- 0.2.

7. *Brodo per l'utilizzazione dei carboidrati*

Proteose peptone	10.0	g/L
Lab Lemco (estratto di carne)	1.0	g/L
Sodio cloruro	5,0	g/L
Bromocresol porpora	0,2	g/L

Bollire e distribuire 9 ml in provetta; sterilizzare a 121 °C per 15 minuti; pH finale: 7,3 +/- 0,2.
Far raffreddare a 50 °C e aggiungere:
1 ml di una soluzione di mannitolo al 5%;
1 ml di una soluzione di ramnosio al 5%;
1 ml di una soluzione di xilosio al 5%.
Le soluzioni di zuccheri vanno sterilizzate per filtrazione.

8. *Terreno per la mobilità*

Peptone di caseina	20,0	g/L
Peptone di carne	6.1	g/L
Agar	3,5	g/L

Distribuire 6 ml del terreno in provette e sterilizzare a 121 °C per 15 minuti; pH finale: 7,3 +/- 0,2.

93A6982

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 8 ottobre 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 16, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 7 della legge n. 341/90;

Viste le proposte degli organismi accademici dell'Università degli studi di Verona (consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 16 luglio 1992, senato accademico del 15 febbraio 1993 e consiglio di amministrazione del 12 febbraio 1993);

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 15 luglio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato e modificato con i decreti approvati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso.

Articolo unico

Dopo l'art. 370 è inserito il corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE

Art. 371 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso)* — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione, articolato nei seguenti indirizzi:

a) neurologico;
b) ortopedico e medicina fisica e riabilitazione.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario di terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, riservati ai possessori del diploma universitario di terapista della riabilitazione e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/90.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro la fine del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al secondo semestre del terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 372 *(Ordinamento didattico)*. — 1. Il corso di diploma prevede 4 000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri), ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 600 ore, secondo anno 600 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è

definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 600 ore nel primo anno (300 per semestre), 800 ore nel secondo anno (400 ore per semestre) e 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio.

Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

I Anno - I semestre:

Area A: Propedeutica (crediti: 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base propedeutiche alle conoscenze dei mezzi fisici utilizzati nella riabilitazione medica, nonché introdurre l'allievo all'interno dei concetti base della riabilitazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
biofisica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana;
neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:

infermieristica generale;
riabilitazione generale;
teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).

A.6. Corso integrato di medicina fisica e riabilitazione:

riabilitazione generale.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività tutoriale e di tirocinio guidato: attività da svolgersi in servizi ospedalieri di recupero e rieducazione funzionale.

I Anno - II semestre:

Area B: Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attività motoria e del comportamento, nonché i principi di fisiopatologia applicata alla riabilitazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:

chimica biologica;
fisiologia umana;
neurofisiologia.

B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;
fisiopatologia generale.

B.3. Corso integrato di cinesiologia:

anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;
cinesiologia generale;
cinesiologia speciale.

B.4. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicometria.

B.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico: da svolgersi in strutture ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale relativamente ai corsi integrati del semestre.

II Anno - I semestre:

Area C: Principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria (crediti: 6).

Obiettivi: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità generali dell'approccio alle menomazioni, disabilità ed handicap, nonché degli interventi riabilitativi di base.

C.1. Corso integrato di metodologia generale della medicina fisica e riabilitativa:

chinesiterapia generale;
massoterapia;
terapia fisica strumentale.

C.2. Corso integrato di pediatria:

neonatologia;
patologia pediatrica.

C.3. Corso integrato di psichiatria:

psichiatria generale;
neuropsichiatria infantile.

C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:

neuropsicologia;
neurolinguistica.

C.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extra ospedaliere.

II Anno - II semestre

Area D: Medicina interna e specialità mediche, neurologia e disabilità delle funzioni viscerali (crediti: 6).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze e degli esiti delle disabilità motorie, della comunicazione e viscerali, di tecniche specifiche di riabilitazione e di principi di medicina generale orientati alle disabilità viscerali neurocorrelate e di specifiche funzioni, nonché alla gestione generale e medica del disabile.

D.1. Corso integrato di neurologia:

neurologia;
neurofisiopatologia;
neurotraumatologia.

D.2. Corso integrato di medicina generale e specialistica - medicina interna ad indirizzo specialistico:

pneumologia;
cardiologia;
geriatria;
oncologia;
nefrologia;
reumatologia.

D.3. Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore:

ortopedia;
traumatologia;
patologia articolare.

D.4. Tirocinio pratico guidato: da svolgersi presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

III Anno - I semestre:

Area E: Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti: 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di riabilitazione speciale di base, nonché apprendere le rispettive metodiche applicative.

E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale:

cinesiologia speciale;
cinesiterapia speciale;
fisioterapia speciale;
terapia occupazionale generale;
protesiologia ed ortesiologia;
massoterapia speciale.

E.2. Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali:

patologia e tecniche di riabilitazione speciali;
riabilitazione respiratoria;
riabilitazione uro-ginecologica;
riabilitazione oncologica;
riabilitazione dell'ustionato;
riabilitazione delle funzioni viscerali.

E.3. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

INDIRIZZO NEUROLOGICO

III Anno - II semestre:

Area F: Metodi e tecniche della riabilitazione neurologica e neuromotoria (crediti: 4).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze e le tecniche di riabilitazione specifiche anche speciali nell'ambito delle menomazioni e disabilità di natura neurologica.

F.1. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione neuromotoria:

tecniche di riabilitazione neuromotoria;
tecniche di riabilitazione neuromotoria speciale.

F.2. Corso integrato di neuropsicologia:

psicologia dell'età evolutiva;
patologia della psicomotricità.

F.3. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:

neurologia pediatrica;
neuropsichiatria infantile.

F.4. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere.

INDIRIZZO IN ORTOPEDIA
E MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

III Anno - II semestre:

Area G: Metodi e tecniche della riabilitazione ortopedico-traumatologica (crediti: 4).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze delle disabilità osteoartromuscolari e di tecniche specifiche della riabilitazione in ambito ortopedico.

G.1. Corso integrato di metodologie e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore:

tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balnoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore nell'età evolutiva:

tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balnoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.3. Attività tutoriali e tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

Art. 373 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale).* — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini, possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 8 ottobre 1993

Il rettore: MARIGO

93A6921

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 23 del titolo X dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma (ed. 91/92) è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 24.

TECNICO DI AUDIOMETRIA ED AUDIOPROTESI

1 - *Finalità, organizzazione generale, norme di accesso*

1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi, articolato nei seguenti indirizzi:

a) audiometristi;
b) audioprotesisti.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di audiometria e di protesizzazione acustica.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, riservati ai possessori del diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi, e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con non contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera può riconoscere altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/90. Tale numero non può comunque superare i cinquanta iscritti per anno.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo del diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

2 - *Ordinamento didattico*

1. Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 500 ore, secondo anno 500 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 700 ore nel primo anno (350 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacià di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere per ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area A. Propedeutica (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e sensoriali.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica e biologia generale:

biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di audiometria generale:

audiometria generale;
audiometria clinica.

A.6. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia medica.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - II semestre:

Area B. Fisiologia, psicologia e audiologia applicate alle scienze audiometriche e audioprotesiche. (crediti 5.0)

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento fisiologici del sistema uditivo e vestibolare; apprendere i fondamenti audiologici, psicologici e linguistici della percezione sensoriale uditiva e vestibolare; apprendere le nozioni di base audiometriche.

B.1. Corso integrato di fisiologia:

fisiologia;
neurofisiologia;
bioacustica.

B.2. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia sensoriale;
linguistica.

B.3. Corso integrato di audiologia I:

psicoacustica;
tecniche di analisi del suono.

B.4. Corso integrato di audiometria I:

misura della soglia;
audiometria clinica.

B.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno:

Area C: Fisiopatologia, elementi di otorinolaringoiatria, foniatria e geriatria audiometria (crediti 10).

Obiettivo: apprendere i principi generali di fisiopatologia e patologia clinica del sistema uditivo e vestibolare, gli elementi generali di otorinolaringoiatria, foniatria, pediatria e geriatria; apprendere i principi di sanità pubblica; apprendere le tecniche di audiometria;

a) I semestre:

C.1. Corso integrato di fisiopatologia:

fisiopatologia dell'apparato uditivo e vestibolare;
fisiopatologia della comunicazione.

C.2. Corso integrato di medicina:

otorinolaringoiatria;
foniatria;
geriatria.

C.3. Corso integrato di audiometria II:

audiometria tonale;
impedenzometria.

C.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

b) II semestre:

C.6. Corso integrato di patologia:

patologia clinica;
il deficit uditivo.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:

audiologia infantile;
puericultura e pediatria;
neuropsichiatria infantile.

C.8. Corso integrato di audiometria infantile:

audiometria neonatale;
audiometria comportamentale.

C.9. Corso integrato di sanità pubblica:

legislazione sanitaria;
etica professionale.

C.10. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

III Anno - I semestre:

Area D: Audiologia clinica e industriale; audiologia riabilitativa; audiometria protesica. (crediti 5.0).

Obiettivo: apprendere la clinica delle ipoacusie periferiche e centrali; apprendere i principi di riabilitazione del sistema uditivo; apprendere i principi di audiologia industriale.

D.1. Corso integrato di audiologia clinica I:

patologia del sistema audiovestibolare;
clinica del sistema audiovestibolare.

D.2. Corso di audiometria protesica:

audiometria protesica;
tecniche di misurazione della protesi acustica.

D.3. Corso integrato di audiologia riabilitativa:

riabilitazione audiologica;
riabilitazione audiologica pediatrica.

D.4. Corso integrato di audiologia industriale:

fonometria;
audiometria ambientale;
audiologia industriale.

D.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

III Anno - I semestre - Indirizzo per audiometristi:

Area E. Neurofisiologia clinica, audiologia preventiva e tecniche speciali (crediti 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di neurofisiologia e otoneurologia clinica, apprendere le tecniche speciali di esplorazione uditiva e vestibolare; apprendere le metodiche di prevenzione della sordità infantile.

E.1. Corso integrato di audiologia clinica I:

otoneurologia;
audiologia ed audiometria.

E.2. Corso integrato di audiometria III.

Semeiotica speciale audiovestibolare;
audiometria vocale:
audiometria speciale.

E.3. Corso integrato di audiologia preventiva:

epidemiologia;
audiologia preventiva e sociale.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale, comprendente anche attività di prevenzione e di audiometria di massa.

III Anno - II semestre - Indirizzo per audioprotesisti:

Area F. Fisica acustica ed elettronica, tecniche audioprotesiche, etica e deontologia professionale (crediti 5.0).

Obiettivi: apprendere i principi di elettronica e acustica necessari alla base di una protesi acustica; apprendere le tecniche audioprotesiche per la selezione, adattamento e controllo delle protesi; apprendere i fondamenti dell'etica e della deontologia professionale necessari ad un corretto esercizio della professione.

F.1. Corso integrato di fisica applicata:

elettronica applicata;
acustica.

F.2. Corso integrato di tecniche audioprotesiche:

tecniche acustiche applicate;
elettronica applicata,
audioprotesi.

F.3 Corso integrato di etica professionale.

legislazione;
etica e deontologia professionale

F.4. Attività di tirocinio guidato. da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale

3 - *Organizzazione didattica*
Verifiche di profitto - Esame finale

1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio. previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in tecnici di audiometria e protesizzazione acustica. con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente. gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà. con propria delibera. potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente. da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

Il rettore: TECCE

93A6893

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 13 ottobre 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980 n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di lettere e filosofia del 20 marzo 1992, del senato accademico del 19 maggio 1992 e del consiglio di amministrazione del 2 giugno 1992;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (istruz. univ. - uff. II) del 6 settembre 1993, n. 3125 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 15 luglio 1993 per l'inserimento di insegnamenti complementari nei corsi di laurea della facoltà di lettere e filosofia;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Al capo I - Laurea in lettere, nell'art. 31 all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

123) filologia ed esegesi neotestamentaria;

124) filologia patristica;

125) didattica del latino;

126) filologia latina;

127) letteratura latina cristiana;

128) psicologia dinamica;

129) psicologia del linguaggio.

Al capo II - Laurea in filosofia, nell'art. 38 all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

59) filosofia ed esegesi neotestamentaria;

60) filologia patristica;

61) didattica del latino;

62) filologia latina;

63) letteratura latina cristiana;

64) psicologia dinamica;

65) psicologia del linguaggio.

Al capo III - Laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), nell'art. 44 all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di:

65) letteratura latina cristiana.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 13 ottobre 1993

Il rettore: RODOLICO

93A6945

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di agraria:

nutrizione ed alimentazione animale.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto romano.

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di lettere e filosofia:

metodologia delle scienze sociali;

didattica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina veterinaria:

malattie parassitarie degli animali domestici;

malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria II.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze politiche:

istituzioni di diritto pubblico;

scienza delle finanze.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di lettere e filosofia:

estetica.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di economia e commercio:

economia politica.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica generale;

meccanica statistica;

fisica dello stato solido.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A6965

Annullamento d'ufficio dell'avviso di vacanza dell'insegnamento di filologia slava nella facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino.

È annullato l'avviso di vacanza dell'insegnamento di filologia slava presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 1° dicembre 1993 alla pag. 21.

93A6964

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 12 novembre 1993 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Colucci Esmeralda con testamento olografo pubblicato per atto dott. Francesco Paolo Lops, notaio in San Severo, numero di repertorio 24614, consistente nella somma di L. 50.000.000.

93A6948

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo statale di Maglie ad accettare una donazione

Con decreto n. 576/93 sett. 1° del 6 ottobre 1993 del prefetto della provincia di Lecce la direttrice didattica del 1° circolo statale di Maglie è stata autorizzata ad accettare la donazione di un fotocopiatore Mita DC 211 del valore di L. 1.400.000 disposta dagli insegnanti della scuola elementare P. De Lorentiis di Scorrano.

93A6947

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 24 novembre 1993 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18, della legge n. 59/92 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «La Placida - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 10 novembre 1952, rep. 82389, reg. soc. 2737, tribunale di Roma, BUSC n. 44/39505;

società cooperativa edilizia «Romana Germano Reale» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 30 marzo 1964, rep. 80886, reg. soc. 1560/64, tribunale di Roma, BUSC n. 6266/86062;

società cooperativa edilizia «Rosellina - Società cooperativa edilizia per azioni a responsabilità limitata», (già «Quadrifoglio - Società cooperativa edilizia per azioni a responsabilità limitata»), con sede in Roma, costituita per rogito Giuliani in data 9 dicembre 1957, rep. 13229, reg. soc. 460, tribunale di Roma, BUSC n. 4538/60538;

società cooperativa edilizia «Contributo statale Roma '70 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito D'Amelio in data 27 gennaio 1983, rep. 37452, reg. soc. 2040/83, tribunale di Roma, BUSC n. 27671/197684;

società cooperativa edilizia «Casale 78 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fazio in data 11 settembre 1978, rep. 16422, reg. soc. 4323/83, tribunale di Roma, BUSC n. 28438/206807;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Mintaka 43 a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cardelli in data 28 luglio 1971, rep. 10577, reg. soc. 3514/71, tribunale di Roma, BUSC n. 20535/116789;

società cooperativa edilizia «Ala azzurra '80 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pocaterra in data 29 ottobre 1980, rep. 117230, reg. soc. 5922/80, tribunale di Roma, BUSC n. 26128/180017;

società cooperativa edilizia «Primula - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 16 ottobre 1963, rep. 5999, reg. soc. 3155/63, tribunale di Roma, BUSC n. 4856/82060;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia - società a responsabilità limitata Amerigo Vespucci», con sede in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 5 maggio 1959, rep. 67543, reg. soc. 972/59, tribunale di Roma, BUSC n. 9776/65022;

società cooperativa edilizia «Goldoni 3° - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Falce in data 24 gennaio 1978, rep. 505, reg. soc. 899/78, tribunale di Roma, BUSC n. 24219/157193;

società cooperativa edilizia «Grammichele - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 13 luglio 1954, rep. 20637, reg. soc. 2828, tribunale di Roma, BUSC n. 4499/47759;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata U.P.S.», con sede in Roma, costituita per rogito Vesci in data 8 febbraio 1947, rep. 1272, reg. soc. 661, tribunale di Roma, BUSC n. 12190/12414;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Tre Effe '73 a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Selvaggi in data 19 settembre 1973, rep. 33013, reg. soc. 4149/73, tribunale di Roma, BUSC n. 21745/127694;

società cooperativa edilizia «Paprika - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 13 dicembre 1954, rep. 154732, reg. soc. 185, tribunale di Roma, BUSC n. 9441/49223;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Massi», con sede in Roma, costituita per rogito Papa in data 12 marzo 1958, rep. 4470, reg. soc. 685, tribunale di Roma, BUSC n. 4615/60935;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edile Don Bosco - Cinecittà - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ventura in data 24 settembre 1955, rep. 93799, reg. soc. 2515, tribunale di Roma, BUSC n. 1770/53096;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia "La Rocca Dodici" a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Lucci (coadiutore del dott. Fenoaltea) in data 30 giugno 1965, rep. 106243, reg. soc. 1900/65, tribunale di Roma, BUSC n. 6432/94197;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - La Nave», con sede in Roma, costituita per rogito Clementi in data 24 novembre 1950, rep. 68423, reg. soc. 2449, tribunale di Roma, BUSC n. 12176/33065;

società cooperativa edilizia «Roma 85 Prima - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Falcone in data 22 febbraio 1985, rep. 3259, reg. soc. 4001/85, tribunale di Roma, BUSC n. 28735/210447;

società cooperativa edilizia «Roma 85 - Quarta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Falcone in data 22 febbraio 1985, rep. 3262, reg. soc. 4004/85, tribunale di Roma, BUSC n. 28738/210450;

società cooperativa edilizia «Roma 85 - Terza - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Falcone in data 22 febbraio 1985, rep. 3261, reg. soc. 4003/85, tribunale di Roma, BUSC n. 28737/210449;

società cooperativa edilizia «Roma 85 - Seconda - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Falcone in data 22 febbraio 1985, rep. 3260, reg. soc. 4002/85, tribunale di Roma, BUSC n. 28736/210448;

società cooperativa edilizia «Osiride» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito La Monica in data 14 marzo 1981, rep. 1910, reg. soc. 6266/81, tribunale di Roma, BUSC n. 26724/186241;

società cooperativa edilizia «Riva del Sole - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 7 febbraio 1966, rep. 446790/11159, reg. soc. 604/66, tribunale di Roma, BUSC n. 13551;

società cooperativa edilizia «Giorgione 70 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 20 ottobre 1970, rep. 36868, reg. soc. 3036/70, tribunale di Roma, BUSC n. 19754/112395;

società cooperativa edilizia «Val Melaina I - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bissi in data 26 marzo 1982, rep. 9682, reg. soc. 2964/82, tribunale di Roma, BUSC n. 27171/191658;

società cooperativa edilizia «Giove 86 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Solaris in data 4 aprile 1986, rep. 4060, reg. soc. 4823/86, tribunale di Roma, BUSC n. 29434;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Scavi capitolini», con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 4 giugno 1959, rep. 11149, reg. soc. 1046/59, tribunale di Roma, BUSC n. 2374/65499;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Fiamma 1964 a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura in data 25 gennaio 1964, rep. 592532, reg. soc. 1228/64, tribunale di Roma, BUSC n. 1730/85728;

società cooperativa edilizia «Tempio di Giano» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 5 novembre 1954, rep. 27010, reg. soc. 3232/54, tribunale di Roma, BUSC n. 3435/48413;

società cooperativa edilizia «Cooperativa impiegati e pensionati Roma - Co.I.Pe.R.» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pastore in data 11 novembre 1955, rep. 108952, reg. soc. 2809, tribunale di Roma, BUSC n. 1806/53466;

società cooperativa edilizia «Lidoroma - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cinnirella in data 6 marzo 1961, rep. 64919, reg. soc. 684/61, tribunale di Roma, BUSC n. 816/69647;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Panorama a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pantalani in data 12 giugno 1987, rep. 48074, reg. soc. 7975/87, tribunale di Roma, BUSC n. 30078/228922;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Il Quadrifoglio Fiorito fra i dipendenti della RAI-TV», con sede in Roma, costituita per rogito D'Ettorre in data 5 ottobre 1963, rep. 64837/1188, reg. soc. 416/64 tribunale di Roma, BUSC n. 4930/82696;

società cooperativa edilizia «Val Melaina II - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bissi in data 26 marzo 1982, rep. 9683, reg. soc. 2965/82, tribunale di Roma, BUSC n. 27172/191659;

società cooperativa edilizia «Laura 86 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Forlini in data 19 settembre 1986, rep. 10590, reg. soc. 10394/86, tribunale di Roma, BUSC n. 29780;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Argon - Società a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita per rogito Bragone in data 2 febbraio 1976, rep. 76898, reg. soc. 1920, tribunale di Teramo, BUSC n. 420/144695;

società cooperativa edilizia «La Moderna - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita per rogito De Rosa in data 26 gennaio 1979, rep. 1076, reg. soc. 2553, tribunale di Teramo, BUSC n. 524/166504;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia tra orfani di guerra - Superga - a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita per rogito Angeloni in data 22 giugno 1974, rep. 20607, reg. soc. 1644, tribunale di Teramo, BUSC n. 317;

società cooperativa edilizia «Paio - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Teramo, costituita per rogito Angeloni in data 8 dicembre 1978, rep. 34202, reg. soc. 2470, tribunale di Teramo, BUSC n. 499/163711;

società cooperativa edilizia «Italia verde - Società cooperativa a r.l.», con sede in Teramo, costituita per rogito Bracone in data 24 gennaio 1985, rep. 12981, reg. soc. 5073, tribunale di Teramo, BUSC n. 817;

società cooperativa edilizia «Sole due - Società cooperativa a r.l.», con sede in Teramo, costituita per rogito Bracone in data 24 marzo 1982, rep. 4041, reg. soc. 3660, tribunale di Teramo, BUSC n. 675;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia - Viva Speranza - Società a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita per rogito Bracone in data 19 novembre 1970, rep. 63043, reg. soc. 1235, tribunale di Teramo, BUSC n. 254/112891;

società cooperativa edilizia «Sole cinque - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita per rogito Bracone in data 5 aprile 1982, rep. 4090, reg. soc. 3685, tribunale di Teramo, BUSC n. 691;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia del sole - Società a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita per rogito Bracone in data 27 ottobre 1977, rep. 79149, reg. soc. 2284, tribunale di Teramo, BUSC n. 468/156761;

società cooperativa edilizia «La Felicità a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita per rogito Quartapelle in data 26 marzo 1974, rep. 56042/8516, reg. soc. 1609, tribunale di Teramo, BUSC n. 357;

società cooperativa edilizia «Eldorado - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita per rogito De Rosa in data 27 febbraio 1974, rep. 513, reg. soc. 1587, tribunale di Teramo, BUSC n. 311/130331;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Athena a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita per rogito Sbraccia in data 28 dicembre 1981, rep. 2092, reg. soc. 3584, tribunale di Teramo, BUSC n. 656;

società cooperativa edilizia «Lux - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita per rogito De Rosa in data 24 luglio 1982, rep. 356, reg. soc. 1353, tribunale di Teramo, BUSC n. 276;

società cooperativa edilizia «En.Ge. - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Teramo, costituita per rogito Angeloni in data 8 dicembre 1978, rep. 34201, reg. soc. 2469, tribunale di Teramo, BUSC n. 500/163712;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Adriatica a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita per rogito Rozzi in data 15 settembre 1964, rep. 37303, reg. soc. 982, tribunale di Teramo, BUSC n. 82/90870;

società cooperativa edilizia «Bellavista - Soc. coop. a r.l.», con sede in Teramo, costituita per rogito Angeloni in data 6 febbraio 1964, rep. 32, reg. soc. 958, tribunale di Teramo, BUSC n. 63/84376;

società cooperativa edilizia «Basciano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Basciano (Teramo), costituita per rogito Angeloni in data 24 febbraio 1984, rep. 52568, reg. soc. 4388, tribunale di Teramo, BUSC n. 757;

società cooperativa edilizia «Il Girasole - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castelli (Teramo) costituita per rogito Bracone in data 24 marzo 1987, rep. 24243, reg. soc. 7246, tribunale di Teramo, BUSC n. 970;

società cooperativa edilizia «Castelli - cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Castelli (Teramo), costituita per rogito Vincenti in data 15 maggio 1975, rep. 7322, reg. soc. 1804, tribunale di Teramo, BUSC n. 395;

società cooperativa edilizia «Edil Fontenuova - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cermignano (Teramo), costituita per rogito Bracone in data 14 settembre 1979, rep. 81989, reg. soc. 2731, tribunale di Teramo, BUSC n. 553/172082;

società cooperativa edilizia «Valle verde - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Corropoli (Teramo), costituita per rogito Ielo in data 23 novembre 1972, rep. 66181, reg. soc. 1395, tribunale di Teramo, BUSC n. 285;

società cooperativa edilizia «Fortuna prima - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Giulianova (Teramo), costituita per rogito Zaffagnini in data 5 settembre 1980, rep. 72683, reg. soc. 3059, tribunale di Teramo, BUSC n. 614;

società cooperativa edilizia «Mira - Società cooperativa edilizia s.r.l.», con sede in Giulianova (Teramo), costituita per rogito Vincenti in data 10 maggio 1974, rep. 5117, reg. soc. 1714, tribunale di Teramo, BUSC n. 353;

società cooperativa edilizia «Lenin - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Giulianova (Teramo), costituita per rogito Vincenti in data 27 maggio 1974, rep. 5202/737, reg. soc. 1717, tribunale di Teramo, BUSC n. 352;

società cooperativa edilizia «Due C - cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Martinsicuro (Teramo), costituita per rogito Vincenti in data 8 maggio 1976, rep. 9786, reg. soc. 1965, tribunale di Teramo, BUSC n. 458;

società cooperativa edilizia «Vibrata - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Nereto (Teramo), costituita per rogito Capodivento in data 27 luglio 1983, rep. 154, reg. soc. 4152, tribunale di Teramo, BUSC n. 739/200892;

società cooperativa edilizia «La Colognese - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), costituita per rogito Di Gianvito in data 29 agosto 1972, rep. 86913, reg. soc. 1359, tribunale di Teramo, BUSC n. 286;

società cooperativa edilizia «La Stella» a responsabilità limitata, con sede in Silvi (Teramo), costituita per rogito Di Renzo in data 15 dicembre 1981, rep. 62894, reg. soc. 3559, tribunale di Teramo, BUSC n. 665;

società cooperativa edilizia «Castrum» a responsabilità limitata, con sede in Silvi (Teramo), costituita per rogito Di Renzo in data 9 dicembre 1981, rep. 62880, reg. soc. 3560, tribunale di Teramo, BUSC n. 666;

società cooperativa edilizia «Silvana Domus - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Silvi Marina (Teramo), costituita per rogito Forcella in data 12 marzo 1975, rep. 75483, reg. soc. 1792, tribunale di Teramo, BUSC n. 393;

società cooperativa edilizia «Coop. A.L. - Autotrasportatori laziali - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Spadaro in data 6 marzo 1986, rep. 4409, reg. soc. 3568/86, tribunale di Roma, BUSC n. 29356/222036;

società cooperativa edilizia «Co.As. - Cooperativa di azione sociale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mascolo in data 9 aprile 1984, rep. 9367, reg. soc. 3752/84, tribunale di Roma, BUSC n. 28265/204404;

società cooperativa edilizia «Ciclo - Tours - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Reposo (coadiutore del dott. Nemcova) in data 27 maggio 1986, rep. 17232, reg. soc. 6100/86, tribunale di Roma, BUSC n. 29492;

società cooperativa edilizia «C.S. 80 (Cultura e servizi 80) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Laurora in data 5 marzo 1980, rep. 56514, reg. soc. 1873/80, tribunale di Roma, BUSC n. 25742;

società cooperativa edilizia «Cooperativa muratori e carpentieri di Roma - C.M.C.R. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Jemma in data 5 maggio 1980, rep. 23623, reg. soc. 2820/80, tribunale di Roma, BUSC n. 25834/176848;

società cooperativa edilizia «Direzione 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Millozza in data 4 novembre 1983, rep. 95924, reg. soc. 7010/83, tribunale di Roma, BUSC n. 27996/201201;

società cooperativa edilizia «Edilizia Eur a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Piromallo in data 22 ottobre 1984, rep. 21345, reg. soc. 7649/84, tribunale di Roma, BUSC n. 29051;

società cooperativa edilizia «Cooperativa facchini ed ausiliari traffico Fatra - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Traversi in data 7 dicembre 1982, rep. 14182, reg. soc. 262/84, tribunale di Roma, BUSC n. 28097/202572;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Fides libri - a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bandini in data 3 marzo 1983, rep. 156034, reg. soc. 1940/83, tribunale di Roma, BUSC n. 27629/197143

società cooperativa edilizia «Istituto italiano per la cooperazione ed il credito - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Paulillo in data 12 marzo 1986, rep. 10297, reg. soc. 3841/86, BUSC n. 29453;

società cooperativa edilizia «Interservices - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», (già «Brunelleschi - Società cooperativa a responsabilità limitata») con sede in Roma, costituita per rogito Giuliano in data 18 ottobre 1972, rep. 835, reg. soc. 1956/73, tribunale di Roma, BUSC n. 21466/124899;

società cooperativa edilizia «Centro di promozione e sviluppo per il teatro, il cinema e le arti figurative - Mondo immagine - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Ernestina Annunziata in data 28 dicembre 1987, rep. 26035, reg. soc. 1847/88, tribunale di Roma, BUSC n. 30493;

società cooperativa edilizia «Le Nove - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Russo Santoro in data 27 gennaio 1986, rep. 26584, reg. soc. 2293/86, tribunale di Roma, BUSC n. 29288;

società cooperativa edilizia «Penelope - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Parenti in data 18 dicembre 1987, rep. 14480, reg. soc. 2125/88, tribunale di Roma, BUSC n. 30845/237179;

società cooperativa edilizia «Pragma - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Benintende in data 26 ottobre 1983, rep. 2208, reg. soc. 7160/83, tribunale di Roma, BUSC n. 28036/201716;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Primo Maggio E - S.r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 21 gennaio 1985, rep. 56002, reg. soc. 3433/85, tribunale di Roma, BUSC n. 28702;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Primo Maggio M - S.r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 21 gennao 1985, rep. 56020, reg. soc. 3445/85, tribunale di Roma, BUSC n. 28711;

società cooperativa edilizia «Romanaparking - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Colistra in data 12 maggio 1986, rep. 11085, reg. soc. 5348/86, tribunale di Roma, BUSC n. 29521;

società cooperativa edilizia «Sistema - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Traversi in data 28 maggio 1980, rep. 7078, reg. soc. 4722/80, tribunale di Roma, BUSC n. 26048;

società cooperativa edilizia «7 Blu - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sbardella in data 30 luglio 1984, rep. 2291, reg. soc. 7016/84, tribunale di Roma, BUSC n. 28762;

società cooperativa edilizia «Cooperativa di servizi sociali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Marcellina (Roma), costituita per rogito Rosati in data 22 dicembre 1988, rep. 65, reg. soc. 3558/89, tribunale di Roma, BUSC n. 31178;

società cooperativa edilizia «S.G.T. - Cooperativa servizi generali trasporti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 4 maggio 1987, rep. 96075, reg. soc. 7531/87, tribunale di Roma, BUSC n. 30082/228926;

società cooperativa edilizia «Tempi moderni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cerini in data 27 novembre 1985, rep. 56758, reg. soc. 11628/85, tribunale di Roma, BUSC n. 29156/215752;

società cooperativa edilizia «Tecnica costruzioni e progetti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sirolli Mendaro in data 23 aprile 1986, rep. 178406, reg. soc. 9695/86, tribunale di Roma, BUSC n. 29768;

società cooperativa edilizia «Tesi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Jannitti Piromallo in data 2 luglio 1982, rep. 15886, reg. soc. 5053/82, tribunale di Roma, BUSC n. 27293/193027;

società cooperativa edilizia «Andromeda» a responsabilità limitata, con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 8 aprile 1972, rep. 111997, reg. soc. 43/72, tribunale di Terni, BUSC n. 522/120412;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia G. Marconi - Terni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Terni, costituita per rogito Moretti in data 7 giugno 1974, rep. 18245, reg. soc. 75/74, tribunale di Terni, BUSC n. 575/1;

società cooperativa edilizia «Casa - Ambiente Tacito - Soc. coop. a r.l.», con sede in Terni, costituita per rogito Clericò in data 25 marzo 1980, rep. 342, reg. soc. 118/80, tribunale di Terni, BUSC n. 774/180049;

società cooperativa edilizia «Asterix» a responsabilità limitata, con sede in Terni, costituita per rogito Ciancarelli in data 15 dicembre 1976, rep. 22568, reg. soc. 26/77, tribunale di Terni, BUSC n. 630/150318;

società cooperativa edilizia «Ulapost» a responsabilità limitata, con sede in Terni, costituita per rogito Ciancarelli in data 22 novembre 1966, rep. 9217, reg. soc. 1/67, tribunale di Terni, BUSC n. 454/98431;

società cooperativa edilizia «Tacitus» a responsabilità limitata, con sede in Terni, costituita per rogito Ciancarelli in data 12 febbraio 1972, rep. 18805, reg. soc. 32/72, tribunale di Terni, BUSC n. 508/118644;

società cooperativa edilizia «Itaca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Terni, costituita per rogito Benigni in data 15 aprile 1976, rep. 2865, reg. soc. 44/76, tribunale di Terni, BUSC n. 615/146730;

società cooperativa edilizia «S. Caterina» a responsabilità limitata, con sede in Amelia (Terni), costituita per rogito Spagnoli in data 15 aprile 1978, rep. 11655, reg. soc. 72/78, tribunale di Terni - BUSC n. 678/162607;

società cooperativa edilizia «Casa degli amici - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Amelia (Terni), costituita per rogito Spagnoli in data 5 luglio 1975, rep. 9498, reg. soc. 62/75, tribunale di Terni, BUSC n. 592/140550;

società cooperativa edilizia «Valle Cruci» a responsabilità limitata, con sede in Guardea (Terni), costituita per rogito Spagnoli in data 7 aprile 1978, rep. 11642, reg. soc. 114/78, tribunale di Terni, BUSC n. 679/163316;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Lorenzo del Maitano - Società a responsabilità limitata per azioni», con sede in Orvieto (Terni), costituita per rogito Alcini in data 22 dicembre 1953, rep. 1321, reg. soc. 178, tribunale di Orvieto BUSC n. 359/47527;

società cooperativa edilizia «Coopedil Umbria consorzio Casa del Ce.Na.S.C.A. C.I.S.L. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Perugia, costituita per rogito Clericò in data 16 aprile 1981, rep. 3584, reg. soc. 9665, tribunale di Perugia, BUSC n. 1758/187018;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Azzurra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 7 settembre 1971, rep. 99479, reg. soc. 4240, tribunale di Perugia, BUSC n. 965/119217;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Aden - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Perugia, costituita per rogito Alcini in data 28 luglio 1964, rep. 14860, reg. soc. 3215, tribunale di Perugia, BUSC n. 355/88782;

società cooperativa edilizia «Anonima fra mutilati "La Trincera" a responsabilità limitata», con sede in Gubbio (Perugia), costituita per rogito Antonucci in data 13 agosto 1926, rep. 6310/494, reg. soc. 892, tribunale di Perugia, BUSC n. 852/106326;

società cooperativa edilizia «Torre dei Lombardi - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Magione (Perugia), costituita per rogito Sconocchia in data 16 aprile 1973, rep. 26700, reg. soc. 4731, tribunale di Perugia, BUSC n. 1040/124998;

società cooperativa edilizia «Quadrifoglio - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Todi (Perugia), costituita per rogito Alcini in data 19 giugno 1977, rep. 46443, reg. soc. 6477, tribunale di Perugia, BUSC n. 1319/155333;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Pierantonio a responsabilità limitata», con sede in Umbertide (Perugia), costituita per rogito Ventura in data 7 marzo 1974, rep. 17393, reg. soc. 5045, tribunale di Perugia, BUSC n. 1120/132471;

93A6924

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla S.r.l. Gestioni alberghiere e commerciali, in Abano Terme, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale nello stesso comune.

Con provvedimento n. 671 del 12 febbraio 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Gestioni alberghiere e commerciali, con sede in Abano Terme (Padova), via P. D'Abano n. 1, codice fiscale 02406250288, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Metropole», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, irrigazioni, inalazioni, aerosol, massaggi subacquei e speciali, fisiochinesi, estetica, grotta, palestra, e piscine termali coperta e scoperta, nonché cure sinergiche e complementari;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Fornasiero Vittorio.

93A6925

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 99.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 33.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 26.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 13.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di *Lidia Cornacchia*
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello *Statuto*, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di *Rosarita Sabatini*
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di *M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.*
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. *Emanuele*, 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L. 345.000**
- semestrale	**L. 188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L. 63.000**
- semestrale	**L. 44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L. 193.000**
- semestrale	**L. 105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L. 63.000**
- semestrale	**L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	**L. 193.000**
- semestrale	**L. 105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	**L. 664.000**
- semestrale	**L. 366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189